



Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 23

Prot. n. 6012 del 24 GIU. 2018

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria. Approvazione.-

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio alle ore 17,05 nella Sala Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1)	CARDILLO Giancarlo	X	
2)	ROSATO Giuseppe	X	
3)	CIORRA Alessandro	X	
4)	FUSCO Vincenzo	X	
5)	D'APRANO Americo	X	
6)	SALTARELLI Michele	X	
7)	MIGNANO Simone	X	
8)	FALSO Mery	X	
9)	ROSATO Antonio	X	
10)	TESTA Gianfranco	X	
11)	POMPEO Angelo Felice	X	
12)	TERILLO Michelina	X	
13)	GAETANO Patrizia	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Antonietta DI MASSA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Alessandro CIORRA– Presidente– assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono , altresì, presenti gli assessori esterni Russo G., Tucciarone L., Orlandi F., Iotti P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Giuseppe Rosato che ricorda che il presente Regolamento è stato esaminato in Commissione ed è stato adeguato alla normativa di riferimento, dando all'Ente gli strumenti per una più corretta gestione del cimitero e degli spazi cimiteriali;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 14/01/1980 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione di lotti e loculi cimiteriali;

Atteso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale migliorare il servizio e l'organizzazione del cimitero comunale, regolamentando in maniera più precisa alcuni aspetti della complessa materia cimiteriale, in modo da disciplinare correttamente i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

Dato atto che il nuovo regolamento è stato redatto conformemente alle norme di Legge e in maniera rispondente alle esigenze locali;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dagli uffici preposti composto da n.81 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della Commissione riunitasi in data 15/05/2018;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Lazio n. 4 del 28/04/2006;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/02/2000;

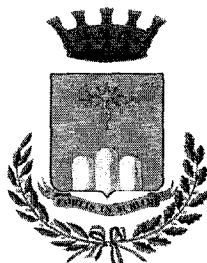
Sentito il Segretario, il quale, si esprime favorevolmente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti: favorevoli 12, contrari 1 (M. Saltarelli), astenuti // resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria, che si compone di n. 81 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Sono demandati** al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione Del Territorio tutti gli adempimenti successivi e consequenziali di relativa competenza necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento e la relativa pubblicazione nell'apposita sezione denominata " Amministrazione Trasparente", di cui al D.Lgs. n. 33/213 e successive modifiche;
- 3) **Di trasmettere** il presente atto all'Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, per quanto di competenza;
- 4) **Di dare atto** che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;
- 5) **Di pubblicare** il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente.

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/2018



COMUNE DI CASTELFORTE

Provincia di Latina

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLA POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- Art. 1 - Riferimenti Normativi
- Art. 2 - Oggetto e definizioni
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 - Registro delle operazioni cimiteriali
- Art. 7 - Schedario informatico delle sepolture

CAPO II - CAMERA MORTUARIA e DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

- Art. 8 - Camera mortuaria
- Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 10 - Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art. 12 - Targhetta di riconoscimento
- Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti
- Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 17 - Trasporti e sepolture a carico del Comune (servizio di beneficenza)
- Art. 18 - Ricevimento Salme

CAPO IV – CIMITERO COMUNALE

- Art. 19 - Cimitero Comunale
- Art. 20 - Disposizioni generali – Personale di vigilanza, manutenzione, sepoltura, ecc.
- Art. 21 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 23 - Pagamento Diritti Cimiteriali

- Art. 24 - Deposito
- Art. 25 - Inumazione
- Art. 26 - Tumulazione
- Art. 26 bis
- Art. 27 - Deposito provvisorio

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 28 - Esumazioni ordinarie
- Art. 29 - Avvisi per esumazioni ordinarie

- Art. 30 - Esumazione straordinaria
- Art. 31 - Estumulazione
- Art. 32 - Raccolta dei resti ossei
- Art. 33 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi
- Art. 34 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.
- Art. 35 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
- Art. 36 - Oggetti da recuperare

CAPO VII – CREMAZIONE

- Art. 37 - Crematorio
- Art. 38 - Modalità per la cremazione, urne cinerarie ,dispersione ed affidamento delle ceneri

CAPO VIII – DISCIPLINA E DECORO DEL CIMITERO

- Art. 39 - Orario
- Art. 40 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- Art. 41 - Norme di comportamento all'interno del cimitero
- Art. 42 - Manifestazioni
- Art. 43 - Divieto di attività commerciali
- Art. 44 - Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture
- Art. 45 - Coltivazione di fiori ed arbusti
- Art. 46 - Riti funebri
- Art. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni

CAPO IX – SEPOLTURE

- Art. 48 - Criteri di assegnazione delle sepolture
- Art. 49 - Concessioni per sepolture private
- Art. 50 - Modalità di assegnazione delle sepolture
- Art. 51 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
- Art. 52 - Manutenzione
- Art. 53 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

CAPO X – CONCESSIONI

- Art. 54 - Modalità di pagamento delle concessioni
- Art. 55 - Durata e decorrenza della concessione - Rinnovo
- Art. 56 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- Art. 57 - Cessazione della sepoltura
- Art. 58 - Cessazione della concessione
- Art. 59 - Rinuncia a concessione
- Art. 60 - Revoca
- Art. 61 - Decadenza
- Art. 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

-
- Art. 63 - Estinzione
 - Art. 64 - Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione
 - Art. 65 - Collaudo tombe e cappelle gentilizie

CAPO XI – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art. 66 - Accesso al cimitero
- Art. 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 68 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 69 - Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 70 - Introduzione e deposito di materiali

CAPO XII – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

- Art. 71 - Funzioni - Licenza
- Art. 72 - Divieti

CAPO XIII – DISPOSIZIONI: VARIE, FINALI E NORME TRANSITORIE

- Art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
 - Art. 74 - Schedario dei defunti
 - Art. 75 - Scadenziario delle concessioni
 - Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
 - Art. 77 - Cautele
 - Art. 78 - Concessioni pregresse
 - Art. 79 - Servizi cimiteriali a pagamento
 - Art. 80 - Violazioni - Accertamento - Sanzioni
 - Art. 81 - Norma di rinvio
-

Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ART.1 - Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 . Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006 art. 162.

ART. 2 - Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi cimiteriali in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione .
3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba .
4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero .
5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra .
6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/1993).
10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

ART. 3 - Responsabilità

- Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con separato atto da parte della Giunta Municipale.

ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne diretto interesse. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio cimiteriale:

- L'orario di apertura e chiusura del cimitero.
- Copia del presente Regolamento.
- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 6 - Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 7 - Schedario informatico delle sepolture

E' istituito presso gli uffici addetti al servizio cimiteriale, lo schedario informatico delle sepolture che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario annota le sepolture per:

- Nominativo del defunto
- Il numero ed il tipo della sepoltura
- Anno nascita e morte
- Nominativo concessionario
- Anno concessione
- Note

CAPO II

CAMERA MORTUARIA e DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART.8 – Camera mortuaria

Il Comune dispone di un locale deposito o camera mortuaria per il ricevimento delle salme , istituito nell'ambito del cimitero.

In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/1990).

L'ammissione nel deposito, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

FERETRI

ART. 9 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal successivo art. 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, fanno eccezione madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ART. 10 - Verifica e chiusura dei feretri

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo dal personale ASL.

ART. 11- Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/1990. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal D.M della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di breve durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002
- I feretri estumulati compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sulla cassa metallica siano praticate apposite aperture (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/1990).
- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- Si applicano le disposizioni nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/1990 qualora il trasporto sia per o dall'estero.
- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/1990.

Per la cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma precedente, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
- Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/1990).
- Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98)
- Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART. 12 - Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica o di altro materiale, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 13 - Modalità del trasporto e percorso

- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ART. 14 - Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.

L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ART. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, è correlato dai seguenti documenti:

Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Nulla osta rilasciato dal Sanitario Responsabile dell'A.S.L. ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ART. 16 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

ART. 17 - Trasporti e sepolture a carico del Comune (servizio di beneficenza)

La Giunta comunale con apposito Atto, su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, può farsi carico del servizio di trasporto e della sepoltura in campo, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ART. 18 - Ricevimento Salme

Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune , ermeticamente chiusa secondo le norme vigenti.

CAPO IV

CIMITERO COMUNALE

ART. 19 – Cimitero Comunale

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento, nel Cimitero Casali in Viale Michele Duratorre

ART. 20 - Disposizioni generali – Personale di vigilanza, manutenzione, sepoltura, ecc.

- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio, tramite il Custode.
- E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
- Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché la manutenzione delle aree verdi e della viabilità interna sono eseguite dal personale comunale. Qualora se ne evidenzi la necessità, si possono dare in affidamento esterno le suddette operazioni.
- Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Castelforte.

ART. 21 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è comunque tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.

- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 22 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. 23 - Pagamento Diritti Cimiteriali

Per la inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione delle salme e per ogni altro tipo di intervento nel Cimitero Comunale, sono dovuti i diritti cimiteriali, con tariffe stabilite e definite da apposito atto della Giunta Comunale.

CAPO V

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 24 - Deposito

L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero.

ART. 25 - Inumazione

Le inumazioni vengono eseguite tutti i giorni della settimana ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

I feretri destinati all'inumazione devono avere le caratteristiche indicate nel precedente art. 11 del presente regolamento. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere ad eccezione di madre e neonato morti all'atto del parto che possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per quanto concerne la dimensione delle fosse per inumazione e le caratteristiche tecniche delle casse, si rimanda a quanto disciplinato nell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

ART. 26 - Tumulazione

- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte.
- A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
- E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).
- Non è permessa la tumulazione, in cappelle o tombe, che non siano in condizioni igieniche e strutturali previste dalla normativa, ed i feretri saranno depositati presso la camera mortuaria in attesa della sistemazione della sepoltura, con spese di deposito a carico dei concessionari.

ART. 27 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, stante la disponibilità dei loculi.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, facendo riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La tassa pagata per la tumulazione provvisoria non è rimborsabile e neppure deducibile dall'importo dovuto al Comune per acquisire la concessione di una tomba distinta. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 28 - Esumazioni ordinarie

Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 29 - Avvisi per esumazioni ordinarie

Vengono predisposti, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto l'avviso delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo, che viene affisso presso il Cimitero, direttamente sui campi da esumare ed all'Albo del Comune.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e potranno essere comunicate ai familiari od agli aventi causa.

Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ART. 30 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta a causa di malattia infettiva -diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 31 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco dopo una permanenza, dalla data del decesso, non inferiore al periodo della concessione.

I feretri sono estumulati a cura di operatori specializzati o da personale comunale, con oneri a carico dei familiari, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere del periodo di concessione:

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
- a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L o di personale tecnico delegato.

ART. 32 - Raccolta dei resti ossei

Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

Qualora si proceda alla collocazione dei resti all'interno di loculo o tumulo in presenza di feretro sarà dovuto uno specifico corrispettivo.

A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

L'amministrazione Comunale può avviare a cremazione anche i resti trasferiti nell'ossario comune, qualora ne riconosca la necessità.

ART. 33 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 o 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
- Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
- Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
- Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi

rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della Legge n° 130/2001.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ART. 34 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

- E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:
- Esumazione straordinaria;
- Estumulazione ordinaria e straordinaria ;
- Risanamento tombe;
- Estumulazione per traslazione di feretro fuori Comune;
- Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ART. 35 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4-12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

I rifiuti speciali sono smaltiti a cura e spese dei richiedenti.

ART. 36 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VII

CREMAZIONE

ART. 37 - Crematorio

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

I costi della cremazione sono a carico dei familiari o aventi causa.

ART. 38 - Modalità per la cremazione, urne cinerarie ,dispersione ed affidamento delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/1990, e con oneri a carico dei familiari.

Sia per l'autorizzazione, che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno e ai sensi della Legge Regione Lazio. n. 4 del 28/4/2006, art. 162 (*norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri*).

Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata;

b) Consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4;

Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'affidatario può collocare l'urna cineraria, presso la propria residenza o provvedere alla dispersione delle ceneri ai sensi della Legge Regione Lazio n. 4 del 28/4/2006 art. 162.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune . In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Qualora il Comune abbia provveduto ad istituire apposita area (Giardino delle Rimembranze) per la dispersione delle ceneri, nel Cimitero Comunale, sarà possibile la dispersione in essa, dietro apposita autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

La dispersione delle ceneri in luogo diverso dalle aree previste nel Cimitero Comunale, in natura od in aree private, potrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 3, commi c) – d) , L. n.130 del 30/3/2001 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*) e dall'art. 162 (*norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri*) L.R. Lazio n. 4 del 28/4/2006.

CAPO VIII

DISCIPLINA E DECORO DEL CIMITERO

ART. 39 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale e le modalità fissati dal Comune, mediante delibera di Giunta.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ART. 40 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nel cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute ed età, il custode non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nel Cimitero è vietato l'ingresso:

- Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
- Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
- Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 41 - Norme di comportamento all'interno del cimitero

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - Introdurre oggetti irriverenti.
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- Consumare cibi e bevande.
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, nonché dei familiari interessati.
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 42 - Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 43 - Divieto di attività commerciali

All'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Può essere previsto compatibilmente con le norme urbanistiche cittadine, un esercizio commerciale, limitato alla vendita di fiori e quant'altro possa contribuire al decoro delle sepolture.

ART. 44- Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture

Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Custode.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali; alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Nel periodo dall'ultima settimana di ottobre al termine della prima di novembre le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire lavori di alcun genere.

ART. 45 - Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture è consentita la sistemazione di fiori e di piccoli arbusti purché questi siano

convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura .

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardini o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 46 - Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato anche preventivo avviso al Comando della Polizia Municipale.

ART. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni.

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

- I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
- Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
- Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
- Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero. Per quanto riguarda il colore e il modello delle lapidi si rimanda a disposizioni dell'ufficio competente.
- Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, provvederà il Responsabile APGT con apposito Atto.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

CAPO IX

SEPOLTURE

ART. 48 - Criteri di assegnazione delle sepolture

- Nel Cimitero di Castelforte, i loculi vengono assegnati prima del decesso, previa richiesta scritta degli interessati. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo/a, se è possibile verrà assegnato un altro loculo affiancato.

Per quanto riguarda le modalità di concessioni di lotti e loculi si rimanda al "Regolamento comunale per la concessione di lotti e loculi" e successive modifiche. Per la concessione dei loculi ed eventuale retrocessione, sarà necessario solo Atto del Responsabile APGT.

ART. 49 - Concessioni per sepolture private

Il rilascio della concessione è subordinato alla disponibilità delle sepolture ed al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di Speculazione.

I loculi acquistati prima della morte devono essere chiusi con lapide, evitando spazi vuoti per un miglio decoro del cimitero.

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.
- La durata.
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e.
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 50 - Modalità di assegnazione delle sepolture

L'APGT provvede direttamente alle modalità di assegnazione e concessione delle sepolture, procedendo di volta in volta, secondo la disposizione numerica, fino all'esaurimento consecutivo delle zone definite, senza che siano lasciate aree libere.

ART. 51 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali.

La tumulazione in sepolture in concessione, può essere consentita, in via eccezionale, anche a terzi a seguito di dichiarazione a firma autentica del concessionario originario o degli aventi diritto. (il diritto sulla concessione, rimarrà però al titolare originario).

Il diritto di sepolcro è, infatti, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.

Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ART. 52 - Manutenzione

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, tutti i tipi di sepoltura in concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 53 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

CAPO X CONCESSIONI

ART. 54 - Modalità di pagamento delle concessioni

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni, relativo alle varie tipologie di sepoltura, dovrà essere eseguito per il 50% alla domanda e per il restante 50% alla stipula del contratto.

In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato dallo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 1 anno.

Qualora la rateizzazione non venga onorata, si procederà con atto forzoso.

ART. 55 - Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette – ossario , urne cinerarie)
- b) sepolture per famiglie, Enti e collettività

Tutte le concessioni amministrative cimiteriali per sepolture distinte sono temporanee, con decorrenza dalla data della stipula dell'atto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Le Concessioni possono essere soggette a revoca, decadenza o rinuncia secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

Nel caso di acquisto in vita della concessione sarà richiesta, al momento della tumulazione del feretro, la stipula di una concessione integrativa per una durata tale da garantire la permanenza del feretro per il periodo minimo necessario alla mineralizzazione, prima del quale non sia consentita l'estumulazione.

Il relativo pagamento a titolo di conguaglio è calcolato in frazioni annuali del prezzo della concessione al momento della stipula dell'atto integrativo, moltiplicato per gli anni della concessione stessa.

La durata delle concessioni ordinarie è fissata in:

-) anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
-) anni 40 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
-) anni 40 per le nicchie – ossario o urne cinerarie individuali.

Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.

Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate alla scadenza, per ulteriori anni 35 previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo .

L'interessato, nell'ultimo anno di scadenza della concessione o comunque tre mesi prima della scadenza stessa, può presentare al Sindaco la domanda di rinnovo.

Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogni qualvolta si verifichino gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Su richiesta dell'Amministrazione, se il proprietario di vecchie concessioni lascia liberi loculi o tumuli avrà la possibilità di tumulare i resti mortali in ossario o in loculo idoneo a contenere più resti mortali a titolo gratuito.

Le concessioni già in essere stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione , ove si verifichino situazioni di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 56 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Le concessioni cimiteriali, sono ad uso del diretto interessato o per uso di una sola o più famiglie.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

Il Responsabile del Servizio, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al Concessionario.

ART. 57 - Cessazione della sepoltura

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario; i ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

Gli eredi del concessionario potranno richiedere al Comune l'eventuale rinnovo della concessione, che a giudizio dell'Amministrazione potrà essere accordato con il pagamento di un nuovo canone.

ART. 58 - Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 59 - Rinuncia a concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura purché sia libera da salme, ceneri o resti

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 60 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 61 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i 5 anni dall'atto di concessione.
- Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 40 anni.
- Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi sopra previsti, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 63 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 64 - Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione comunale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 65 - Collaudo tombe e cappelle gentilizie

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere posti in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficiale sanitario e dall'ufficio tecnico comunale per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

CAPO XI

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART.66 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una comunicazione scritta da parte degli interessati, indirizzata al Sindaco, in cui viene descritto il tipo di lavorazione che si intende eseguire. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART.67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione di esecuzione delle opere, da trasmettere al Sindaco. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari.

ART. 68 - Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalersi nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 69 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche *autorizzate* evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 70 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti finalizzati alla costruzione o manutenzione delle sepolture private. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

CAPO XII

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 71 - Funzioni – Licenza

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art.72 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI : VARIE, FINALI E NORME TRANSITORIE

ART.73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art.74 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici. A tal proposito verranno annotati, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art.75 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di rinnovo, di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art.76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore. E' abrogata qualunque disposizione comunale contraria al presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2019.

Art.77 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (area, arco, loculo, nicchia, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea

all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.78 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 54, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.79 - Servizi cimiteriali a pagamento.

Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale stabilisce i costi dei servizi cimiteriali contenuti nel presente regolamento. E' facoltà dell'organo decisionale stabilire costi differenziati per le diverse categorie di soggetti ammessi nei cimiteri contenute nell'art. 26 del presente regolamento.

ART.80 - Violazioni – Accertamento - Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite sulla base delle procedure indicate dalla Legge 689/1981 ed in conformità delle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934, con riserva di procedere a norma di legge, nel caso in cui il fatto costituisca reato.

Art.81 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto contenuto nel D.P.R. 396/2000, nel D.P.R. 285/1990 nonché nella Legge 130/2001 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione vigente in materia.



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE:

INTERESSATO:

OGGETTO: Regolamento dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria. Approvazione.-

Ai sensi dell'art.49 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

IL RESPONSABILE

DELL'AREA

INTERESSATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

- geom. Enzo MASCIULLI -

Data 23 MAG 2018

IL RESPONSABILE

DELL'AREA

ECONOMICO

FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

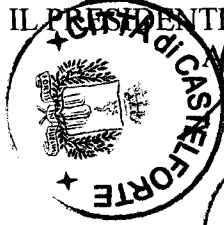
- Rag. Gaspare COVIELLO -

Data 23-05-18

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alessandro CIORRA



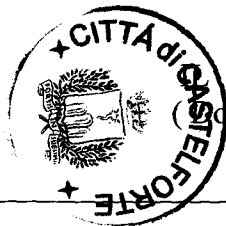
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa Antonietta DI MASSA)



Su conforma relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato/verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte il - 4 GIU. 2018 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li - 4 GIU. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa Antonietta DI MASSA)

Esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 della Legge 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Antonietta DI MASSA)